



Europ Assistance Italia S.p.A.



Contratto di Assicurazione Danni "Professionisti Vip"

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di assicurazione**
- **Modulo di proposta, ove previsto**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Danni
Professionisti Vip

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, di cittadinanza italiana o anche straniera, o la persona giuridica (Società/Ente) con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, indicata nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, ne assume i relativi oneri ed è beneficiaria dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la Parti.
Franchigia	L'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice, e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.
Indennizzo / Risarcimento Massimale	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. la somma massima garantita da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.
Rischio	La Probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- b) sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia;
- c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 42.244.000,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 30.244.000,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 111,4% : tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 41.988.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 37.706.000,00.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta.

Avvertenza: La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata all'assicuratore almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza.

Si rinvia all'art. 9 per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi al Professionista.

Il Contraente troverà le garanzie, non modificabili, previste nella seguenti sezioni:

- Sezione – Assicurazione Tutela Legale "Attività Professionale", composta da:
 - Garanzia A – "Attività Professionale Completa" (alternativa alle garanzie B o C) – vedi artt. 1 A e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 - Garanzia B – "Decreto Legislativo 196/2003" (acquistabile singolarmente o in abbinamento alle Garanzie A o C) – vedi artt. 1 B e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
 - Garanzia C – "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994" (acquistabile singolarmente o in abbinamento alle Garanzie A o B) – vedi artt. 1 C e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze:

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative, ovvero, condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia agli articoli 3, 5, 22, 2A, 6A, 2B, 6B, 3C e 6C delle garanzie sopra indicate per gli aspetti di dettaglio.

La sospensione della garanzia è prevista ai sensi dell'art. 1901 c.c. Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede delle esclusioni.

Le principali esclusioni sono riportate in un apposito articolo, denominato "Esclusioni" contenuto, in ciascuna garanzia.

Si rinvia agli articoli 6A, 6B e 6C per gli aspetti di dettaglio

Il contratto di assicurazione prevede – in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazioni e agli articoli 1A, 1B e 1C denominati "Oggetto dell'Assicurazione" e agli articoli 4A, 4B e 4C denominati "Prestazioni garantite", contenuti nelle garanzie di cui al precedente punto 3, comma II per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenze:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze:

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia A – "Attività Professionale completa", il seguente: in costanza di Contratto aumenta o diminuisce il numero dei professionisti assicurati dal Contraente.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è indicata in Polizza.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati all'Intermediario;
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati all'Intermediario mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di € 750,00 (escluso se l'acquisto della Polizza avviene a distanza).

Avvertenze:

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Rivalse

Avvertenze:

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenze:

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dall'erogazione della garanzia o dal rifiuto a prestarla, dandone comunicazione all'altra parte. Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Avvertenze:

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze:

Per tutte le garanzie, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale. Si rimanda all'art. 22 "Insorgenza del sinistro – decorrenza della garanzia" e agli artt. 7B e 7C "Insorgenza del sinistro" per gli aspetti di dettaglio; la denuncia deve essere fatta per iscritto al verificarsi del sinistro.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia del sinistro, si rinvia all'art. 25 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro", valido per tutte le garanzie.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano , telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria esperito, ove previsto, il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 avanti all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano come regolato dall'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

14. Arbitrato

Per tutte le garanzie, in caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato. Si rinvia all'art. 27 "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale", valido per tutte le garanzie, per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria esperito, ove previsto, il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 avanti all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano come regolato dall'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

* * *

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia SpA] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Europ Assistance Italia SpA è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135-Milano.

Il contratto di assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia SpA di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:
Europ Assistance Italia SpA - Servizio Clienti - Piazza Trento 8 - 20135 Milano
Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa

* * *

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

Paolo Frapiccini
Valerio Chiaronzi



PROFESSIONISTI VIP CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. 11423

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, di cittadinanza italiana o anche straniera, o la persona giuridica (Società/Ente) con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, indicata nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, ne assume i relativi oneri ed è beneficiaria dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la Parti.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice, e cioè Europ Assistance Italia S.p.A - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Massimale: la somma massima garantita da Europ Assistance in caso di sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Natante: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli e Macchine Operatrici ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile qualora determinate da dolo, consapevolezza o colpa grave.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora il Contraente non corrisponda il premio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, Europ Assistance può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati a Europ Assistance.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.**

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla erogazione della garanzia o dal rifiuto a prestarla, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 8 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è una Società di Professionisti, in caso di alienazione della Società stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi

causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. **Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati, al netto delle imposte, previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro – rata ove previsto.**

Art. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata R.R. spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata alle medesime condizioni per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso disaccordo tra l'Assicurato/Contraente ed Europ Assistance, relativamente all'esecuzione della Polizza/Contratto, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità dall'art. 5 D. Lgs. 29/2010 e successive modifiche ed integrazioni, **deferendo la controversia esclusivamente all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.**

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.**

Art. 13 - PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto in base al numero delle persone assicurate. Tale premio comprensivo di imposta, è specificatamente indicato nel Modulo di Polizza.

Il premio viene pagato nell'importo risultante dal conteggio del numero delle persone assicurate. Alla fine di ciascun periodo assicurativo, e sempreché la differenza fra il numero delle persone assicurate risultante dal conteggio esposto nel Modulo di Polizza e quello effettivo al termine dell'annualità assicurativa stessa, sia superiore del 20%, sarà cura del Contraente comunicare il nuovo numero delle persone assicurate per determinare il premio di rinnovo, fermo il premio minimo comunque acquisito ove previsto.

Nel caso in cui il Contraente ometta di comunicare le suddette variazioni, secondo quanto previsto dal precedente comma, Europ Assistance liquiderà il sinistro in proporzione al premio pagato.

Art. 14 - MASSIMALE

Il massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per sinistro e senza limite annuo con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza.

Art. 15 - DURATA DELLE GARANZIE

Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Polizza.

Art. 16 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o garanzie alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 17 - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 18 - DIRITTO DI VERIFICA

Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente/Assicurato, **che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione**, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza.

Art. 19 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 20 – RISOLUZIONE ESPRESSA

La Polizza si intenderà risolta ipso iure ex art. 1456 c.c. nel caso il Contraente non rispetti quanto indicato nella presente Polizza, in particolare quanto stabilito dagli artt. "Modifiche dell'Assicurazione", e "Diritto di verifica".

Art. 21 - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance. Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria. Il pagamento del premio eseguito al Broker o ai suoi collaboratori ha efficacia liberatoria per il Contraente.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 22 – INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

(Articolo valido per tutte le Garanzie ad eccezione delle Garanzie di seguito indicate: B – "Decreto Legislativo 196/2003"; C – "Decreti Legislativi 81/2008 e 626/1994")

L'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui viene violata una norma di legge o di contratto o si verifica la lesione del diritto che fa sorgere la controversia.

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento indipendentemente dalla data di richiesta di risarcimento;
- per la difesa penale il momento in cui è stato commesso il reato e non con il giorno in cui è stato notificato l'avviso di garanzia;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 23 - RETROATTIVITA'

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. " Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia", l'Assicurazione viene prestata per i sinistri denunciati per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione a condizione che traggano origine da fatti, atti, inadempienze avvenuti **non oltre 12 (dodici) mesi prima della data di effetto dell'Assicurazione** e che all'atto della stipula dell'Assicurazione il Contraente/Assicurato non ne fosse a conoscenza o in buona fede non li ritenesse possibili cause di controversia.

Art. 24 - POSTUMA

La garanzia è altresì operante per i sinistri che siano relativi a fatti, atti, inadempienze avvenuti durante il periodo di validità della presente Assicurazione e denunciati nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

Art. 25 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. Il Contraente/Assicurato **deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza**, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, **Numero Verde 800.085820** ovvero al Broker che gestisce la polizza ai sensi art. "Clausola Broker".
2. **In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.**

Art. 26 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 27 – GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento, anche mediante un legale scelto dall'Assicurato. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza all'Art. "Oggetto dell'assicurazione".

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o di un perito/consulente tecnico anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali o periti/consulenti tecnici.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) *Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza*

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) *Disaccordo fra Assicurato e Società*

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- **in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.**

Art. 28 – FONDO SPESE E ONORARI

Europ Assistance riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del "Fondo spese e onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del sinistro, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- **€ 2.000,00** per ogni Assicurato coinvolto nel sinistro, col massimo di:
- **€ 5.000,00** per sinistro coinvolgente più Assicurati.

Il massimale assicurato sarà diminuito in misura corrispondente all'entità del "Fondo spese e onorari" riconosciuto.

Europ Assistance si riserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora sulla base dell'esito del giudizio risulti non dovuta l'assunzione del sinistro ai sensi dell'Assicurazione.

Resta in ogni caso convenuto che Europ Assistance non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti penali per delitti dolosi: in questi casi Europ Assistance provvederà alla rifusione delle spese sostenute esclusivamente quando, conclusi con proscioglimento o archiviazione o assoluzione, le sentenze sono passate in giudicato.

Art. 29 – RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

**SEZIONE – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "ATTIVITA' PROFESSIONALE"
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia A - "Attività Professionale completa"**

Art. 1 A – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione obbligatorio per esperire e/o partecipare al procedimento stesso, qualora l'esperimento del procedimento di Mediazione sia condizione di procedibilità per l'operatività delle garanzie previste dall'art. PRESTAZIONI GARANTITE, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a **€ 5.000,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di **€ 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 2 A – DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 A – SOGGETTI ASSICURATI

Sono Assicurati, purché sia stato pagato il relativo premio:

- a) il Professionista e i Professionisti Associati nominativamente indicati
- b) eventuali dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola;
- c) eventuali collaboratori a progetto;
- d) i lavoratori parasubordinati e i praticanti;
- e) i familiari coadiuvanti del Professionista come regolato dall'art. 230 bis del codice civile – "Impresa familiare";

Il premio s'intende:

- pro capite, per ciascun Professionista (lettera a);
- per ogni persona eccedente le prime 4, per tutte le altre figure (lettere b usque e).

In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato contraente.

Art. 4 A – PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. "Oggetto dell'assicurazione" valgono per i seguenti casi:

1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione

passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela e archiviazione del procedimento. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento, da parte di terzi, di danni da fatto illecito; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
 - in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. la garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. ai sensi dell'art. 1917 C.C.;
 - nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
5. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
6. le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato;
7. le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto, e con i lavoratori parasubordinati in genere e con le altre figure indicate all'art. "Soggetti assicurati" (lettere b usque e);
8. le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri;
9. le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente/Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00;
10. controversie per inadempienze contrattuali (escluso il recupero crediti) con il/i Cliente/i del Contraente/Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00;
11. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo "Prestazioni Garantite".

Le prestazioni garantite sopra descritte comprendono il Procedimento di Mediazione, quando previsto in via obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità.

Art. 5 A – ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 A – ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "Prestazioni Garantite" l'assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

1. derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo "Prestazioni Garantite" per la difesa nei procedimenti penali;
2. conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
3. derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente articolo "Prestazioni Garantite" punti 2) e 3);
4. in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
5. derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
6. derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;

7. derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
8. derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;
9. derivanti da controversie per il recupero crediti;
10. per vertenze inerenti procedure, aggiudicazioni e ricorsi, relativi a gare di appalto, licitazioni, e qualsiasi altra procedura ad esse assimilabili, nonché le vertenze di qualsiasi tipo inerenti il subappalto;
11. per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
12. per contratti di compravendita di immobili;
13. per controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni di società relative all'attività dell'Assicurato stesso;
14. per controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti che non rientrano nelle figure indicate all'art. Soggetti Assicurati, lettere b usque e;
15. derivanti da controversie con la P.A. riferite alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
16. derivanti da controversie di valore inferiore a **€ 250,00**;
17. derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;
18. derivanti da procedimenti disciplinari emessi dal proprio Ordine professionale;
19. derivanti da controversie non espressamente indicate nell'art. "Prestazioni Garantite".

Estensione "Retroattività 24 mesi"

La seguente garanzia è valida se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistata contemporaneamente alla Garanzia "Attività Professionale Completa"

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. " Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia" e dell'Art. "Retroattività", l'Assicurazione viene prestata per i sinistri denunciati per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione a condizione che traggano origine da fatti, atti, inadempienze avvenuti non oltre 24 (ventiquattro) mesi prima della data di effetto dell'Assicurazione e che all'atto della stipula dell'Assicurazione il Contraente/Assicurato non ne fosse a conoscenza o in buona fede non li ritenesse possibili cause di controversia.

Garanzia B - "Decreto Legislativo 196/2003"

Art. 1 B - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell'ambito dell'ente assicurato indicato in polizza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 196/2003 riguardanti l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione obbligatorio per esperire e/o partecipare al procedimento stesso, qualora l'esperimento del procedimento di Mediazione sia condizione di procedibilità per l'operatività delle garanzie previste dall'art. PRESTAZIONI GARANTITE, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 2 B – DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 B – SOGGETTI ASSICURATI

Sono Assicurati:

- l'ente contraente;
- il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.

In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore dell'ente contraente.

Art. 4 B – PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, in relazione alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.

Le prestazioni garantite sopra descritte comprendono il Procedimento di Mediazione, quando previsto in via obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità.

Art. 5 B – ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 B – ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "Prestazioni Garantite" l'assicurazione non é prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "Prestazioni garantite";
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivanti da controversie di valore inferiore a €. 250,00;
- derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;
- derivanti da controversie non espressamente indicate nell'art. "Prestazioni Garantite".

Art. 7 B - Insorgenza del SINISTRO - "D. Lgs. 196/2003"

A parziale deroga dell'Art. "Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia", delle Norme che regolano l'insorgenza del sinistro, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Garanzia C "Decreto Legislativo 81/2008 e 626/1994"

Art. 1 C - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell'ambito dell'ente assicurato indicata in polizza per l'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 81/08 e 626/94 e successive modifiche e /o integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione obbligatorio per esperire e/o partecipare al procedimento stesso, qualora l'esperimento del procedimento di Mediazione sia condizione di procedibilità per l'operatività delle garanzie previste dall'art. PRESTAZIONI GARANTITE, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte

d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;

- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 2 C – DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 C – SOGGETTI ASSICURATI

Sono Assicurati:

- l'ente contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
- i dirigenti dell'ente contraente;
- i dipendenti dell'ente contraente preposti alle attività previste dal decreti legislativi 626/94 e 494/96 e successive modifiche e /o integrazioni.

In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Ente Contraente.

Art. 4 C – PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti in cui ai D. Lgs. 626/94 – 494/96 e successive modifiche e /o integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.

Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Le prestazioni garantite sopra descritte comprendono il Procedimento di Mediazione, quando previsto in via obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità.

Art. 5 C – ESTENSIONE TERRITORIALE

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 C – ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "Prestazioni Garantite" l'assicurazione non é prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "Prestazioni Garantite";
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;
- controversie contrattuali con Europ Assistance;
- derivanti da controversie non espressamente indicate nell'art. "Prestazioni Garantite".

Art. 7 C - Insorgenza del SINISTRO - "D. Lgs. 81/08 – 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni "

A parziale deroga dell'Art. "Insorgenza del sinistro – Decorrenza della Garanzia", delle Norme che regolano l'insorgenza del sinistro, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/08 – 626/94 e successive modifiche e /o integrazioni , per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.